



AMBASCIATA DI SVIZZERA IN ITALIA

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, d'incarico delle Autorità federali, ha l'onore di comunicargli quanto segue.

Con decreto del 5 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1978, il Ministro delle Finanze ha limitato i posti di dogana competenti per lo sdoganamento di certi prodotti dell'industria tessile e siderurgica. I prodotti tessili non possono più essere sdoganati che a Bergamo, Biella, Prato, Venezia, Varese e Civitavecchia e i prodotti siderurgici solo a Bari, Brescia, Genova e Trieste.

Le nuove misure italiane corrispondono, nei loro effetti, a una limitazione quantitativa alle importazioni. Esse sono in opposizione agli articoli 13 e 22 dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CEE del 1972 per quanto concerne i tessili, come pure agli articoli 9 e 17 dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e i Paesi membri della CECA del 1972, e all'articolo 4 dell'Accordo sul transito Svizzera/CECA del 1956, per quanto concerne i prodotti siderurgici.

Queste disposizioni non sono inoltre compatibili con la Convenzione italo-svizzera dell'11 marzo 1961 relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio. Infine queste misure sono contrarie alla Convenzione del 15 dicembre 1882 relativa al

./.

Al Ministero degli Affari Esteri

R o m a

servizio doganale nelle stazioni internazionali di Chiasso e Luino come pure alla Convenzione del 24 marzo 1906 concernente il servizio doganale sulla linea Briga-Domodossola.

Le Autorità svizzere sono meravigliate che nessun posto doganale abbinato ubicato alla frontiera italo-svizzera, sia stato preso in considerazione nel suddetto decreto, malgrado l'intenso impiego delle vie ferroviarie e stradali svizzere, non soltanto per gli scambi reciproci, ma anche per il transito delle merci provenienti dai Paesi della Comunità.

La concentrazione dello sdoganamento per i prodotti svizzeri ai soli posti doganali che entrano in linea di conto, ossia Brescia per i prodotti siderurgici e Varese per i prodotti tessili (queste merci rappresentano da sole un terzo dell'attività tradizionale del posto doganale di Chiasso), impone agli esportatori svizzeri dei giri considerevoli, delle spese supplementari di trasporto e ritardi notevoli. Sin d'ora si notano degli intralci nella circolazione ferroviaria e stradale in Svizzera e in Italia, come pure degli intasamenti sulla linea ferroviaria tra la frontiera svizzera e Brescia e sulla strada per Varese.

Questi ritardi notevoli e le spese che ne decorrono pregiudicano la posizione degli esportatori svizzeri in confronto di quella dei produttori italiani. Dette misure restrittive sono tanto meno giustificate nei riguardi della Svizzera in quanto gli scambi reciproci relativi ai prodotti colpiti sono tradizionalmente e in modo preponderante favorevoli all'Italia, come risulta dai dati seguenti:

Prodotti siderurgici colpiti dal decreto:

Importazioni svizzere dall'Italia nel 1976 : 139 Mio di fr.
Esportazioni svizzere verso l'Italia nel 1976: 53 Mio di fr.

Prodotti tessili colpiti dal decreto:

Importazioni svizzere dall'Italia nel 1976 : 255 Mio di fr.
Esportazioni svizzere verso l'Italia nel 1976: 42 Mio di fr.

D'ordine del suo Governo, l'Ambasciata chiede cortesemente alle Autorità italiane di attenersi agli impegni internazionali succitati e di abrogare immediatamente le misure incriminate.

L'Ambasciata di Svizzera ringrazia il Ministero degli Affari Esteri per il Suo interessamento e coglie l'occasione per esprimerGli i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 21 gennaio 1978

Quale soluzione intermedia e senza pregiudicare la richiesta di principio, un alleggerimento delle misure adottate potrebbe essere ottenuto nei riguardi della Svizzera con l'aggiunta dei posti doganali seguenti, elencati in ordine di priorità:

1. Per i prodotti siderurgici:

- a) per ferrovia: Chiasso, Luino, Domodossola, Milano.
- b) per strada : Gaggiolo-Stabio, Arona.

2) Per i prodotti tessili:

- a) per ferrovia: Chiasso, Luino, Domodossola, Milano.
- b) per strada : Como.
- c) per posta : Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.
- d) Si insiste inoltre per l'esonero dal decreto di tutti gli articoli tessili accompagnati da certificato EUR 2 (valore massimo 1500 unità CE, che corrispondono attualmente a 937'500 lire).



Division du Commerce
DFEP

3003 B e r n e

à l'attention de M. l'Ambassadeur Moser

E.V.D. HANDELSABTEILUNG	
No.	JF 8424. MM
GATT	JF 8426. MM
EE	
R 27. JAN. 1978	
Kopie an	

*Avec les compliments
de l'Ambassade de Suisse*

Annexe: 1 Note

Rome, le 24.1.1978

(Sciolli)

Sciolli

~~ZF~~

562.1